

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 103**

*Interventi nel settore del commercio e del turismo (programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.)*

**1.** La spesa di complessive lire 6.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per l' anno 1994, come rispettivamente rideterminata per l' anno 1993 per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 71, comma 14, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e per la quota di lire 1.400 milioni dall' articolo 116, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 87, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 400 milioni per l' anno 1993 e rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**2.** È revocato il limite di impegno decennale di lire 800 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 87, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

**3.** Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 83, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**4.** È revocato il limite di impegno quinquennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 84, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**5.** Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 83, comma 5, della legge regionale, n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del

capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**6.** La spesa di complessive lire 7.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 88, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**7.** La spesa di complessive lire 6.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall' articolo 55, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 88, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**8.** È revocato il limite di impegno decennale di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l' anno 1993, dall' articolo 89, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**9.** Il limite d' impegno ventennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 56, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è ridotto di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**10.** La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall' articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 88, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**11.** La spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 58,

comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**12.** La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, e lire 100 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**13.** La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rispettivamente, dall' articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 91, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

**14.** È revocato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 11, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

**15.** È revocato il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 17, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.